

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 23 DEL 03 GIUGNO 2024

INDICE

ADEMPIMENTI	3
SCADENZARIO	5
<i>GIUGNO 2024</i>	5
<i>LUGLIO 2024</i>	9
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	14
<i>Riscatto periodi non coperti da contribuzione: disponibili le istruzioni</i>	14
<i>Marittimi: bonus adjustment nel calcolo dell'indennità di malattia</i>	14
APPROFONDIMENTI	16
<i>I conguagli da assistenza fiscale 2024</i>	16
I QUESITI DEL MESE	22

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066

Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb -24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313
Mar-24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391
Apr - 24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313

SCADENZARIO

GIUGNO 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 lunedì

Libretto di famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
Parità di genere	Generalità datori con più di 50 dipendenti	Decorre il termine per presentare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023	Al Ministero lavoro tramite portale https://servizi.lavoro.gov.it/web e in copia alle Rsa	Art. 46 D.lgs. 198/2006 DM 29.3.2022

14 venerdì

Prepensionamento anziani	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui manchino meno di 7 anni per la pensione	all'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo anticipato	Art. 4 L. 92/2012 INPS mess. 2873/2020
--------------------------	---	---	---	---

15 sabato – (slitta al 17 lunedì)

Assistenza fiscale	Sostituti di imposta, CAF o professionista	Consegna di una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata entro il 31 maggio	Al contribuente	Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
--------------------	--	--	-----------------	--

16 domenica – (slitta al 17 lunedì)

	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi INPS dovuti	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 – art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag.
--	-----------------------------	--	---	--

		dai datori di lavoro per il periodo di paga del mese precedente - contributi gestione separata INPS dovuto dai committenti per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributi spettacolo dovuti all'INPS Gestione ex Enpals; - contributo mensile pescatori autonomi - contributi sui compensi di maggio, eccedenti i 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi dei datori di lavoro agricoli per il 4° trimestre 2023; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	entrate provv. 23 ottobre 2007)
Contributi Inpgi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 1 e 2/2024

20 giovedì

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

Comunicazione piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
------------------------------------	------------------------	---	--	---

24 lunedì

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale (quelli emessi entro il 29.2.2020 sono validi fino al 30.6.2020)	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
--	---	---	---	--

25 martedì

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA a mezzo Mav bancario, tramite qualsiasi banca o col nuovo sistema PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - ENPAIA circ. 18.12.2002 Circ. 2/2010 Sito web Enpaia
---------------------	---------------------------	---	---	--

29 sabato – (slitta a lunedì 1° luglio)

Assistenza fiscale	Sostituti di imposta, CAF o professionista	Consegna di una copia della dichiarazione 730-2024 elaborata e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 1.6 al 20.6.2024	Al contribuente	Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
--------------------	--	---	-----------------	--

30 domenica – (slitta a lunedì 1° luglio)

Ferie	Generalità datori di lavoro	Obbligo di fare fruire ai dipendenti delle 2 settimane di ferie relative al 2021 non ancora effettuate, salvo che il contratto		Art. 10 D.LGS. 66/2003
-------	-----------------------------	--	--	------------------------

		collettivo disponga diversamente		
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 art. 40 legge 214/2011
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente,	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di aprile 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Contributi artigiani e commercianti	Artigiani e commercianti	Pagamento del saldo 2023 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2024	INPS a mezzo F24	Agenzia entrate Provv. 28.2.2023 Agenzia entrate Istruzioni Modello Redditi 2024
Contributi gestione separata	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Pagamento del saldo 2023 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2024	INPS a mezzo F24	Agenzia entrate Provv. 28.2.2023 Agenzia entrate Istruzioni Modello Redditi 2024
Assegno unico	Cittadini con figli	Termine entro cui chiedere l'assegno unico universale al fine di potere percepire per il 2024 gli arretrati da marzo 2024	INPS Presentando in via telematica la nuova Dsu	D.Lgs. 230/2021 INPS circ. 41/2023
Lavoro sportivo	Istruttori presso impianti sportivi già iscritti ex Enpals	Opzione per il mantenimento dell'iscrizione presso la gestione ex Enpals se già iscritti al 30.6.2023	INPS Gestione dello spettacolo	Art. 35 D.Lgs. 36/2021 INPS circ. 88/2023 e mess. 1190/2024

Lavoro sportivo	Enti sportivi dilettantistici	Deposito della documentazione obbligatoria mancante qualora già iscritti al registro attività sportive dal 1.9.2022 al 4.9.2023	Registro attività sportive in via telematica	D.M. 29.1.2024
-----------------	-------------------------------	---	--	----------------

LUGLIO 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 mercoledì

Libretto di famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
----------------------	--------------------------------	--	--	---

10 mercoledì

Contributi Colf	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 23/2024
Contributi dirigenti terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL

15 lunedì

Ape sociale	Lavoratori disoccupati, invalidi, che assistono portatori di handicap e addetti a lavori gravosi	Domanda di riconoscimento dell'APE sociale per il 2024 allegando tra l'altro attestazione del datore di lavoro relativa ai lavori gravosi	INPS solo in via telematica o tramite Patronato	Art. 1 L. 232/2016 Art. 1 c. 91 L. 234/2021 INPS circ. 62/2022 - 35/2024
Parità di genere	Generalità datori con più di 50 dipendenti	Presentazione del rapporto sulla situazione del	Al Ministero lavoro tramite portale https://servizi.lavoro.go	Art. 46 D.Lgs. 198/2006 DM 29.3.2022

		personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023	v.it,web e in copia alle Rsa	Min. lavoro nota 10.4.2024
--	--	---	------------------------------	----------------------------

16 martedì

Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui manchino meno di 7 anni per la pensione	all'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo anticipato	Art. 4 L. 92/2012 INPS mess. 2873/2020
Versamento IRPEF e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS; - contributi dovuti dai committenti per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione; - contributi di giugno 2024, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi INPS settore spettacolo; - prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai-addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023

20 sabato

Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese	In via telematica al Centro per l'impiego competente a	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 – DI 30.10.2007 –
--	-----------------------------	---	--	---

		precedente con lavoratori somministrati	mezzo modello UnificatoSomm	Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Comunicazione piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente.	Previdai Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Previdai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989 Accordo collettivo 24.11.2004 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010

23 martedì

Assistenza fiscale	Sostituti di imposta, CAF o professionisti abilitati	Consegna di una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio	Al contribuente	Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020

		oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 23 D.L. 23/2020
--	--	--	--	----------------------

25 giovedì

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010
---------------------	---------------------------	---	--	---

31 mercoledì

Assistenza Fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (prima rata) o effettua i rimborsi	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
Denuncia contributi	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Lavoro intermittente	Lavoratori intermittenti	Presentazione della domanda di versamenti volontari integrativi per i periodi di lavoro del 2023	INPS Direttamente in via telematica, tramite Contact center oppure intermediario abilitato	Art. 36 D.Lgs. 276/2003 INPS circ. 33/2014
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016

		eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente		
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di maggio 2024	INPS - In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Contributi artigiani e commercianti	Artigiani e commercianti	Pagamento del saldo 2023 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2024 con la maggiorazione dello 0,40%	INPS a mezzo F24 Unica soluzione oppure prima di 5 rate	Agenzia entrate Prov. 28.2.2023 Agenzia entrate Istruzioni Modello Redditi 2024
Contributi gestione separata	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Pagamento del saldo 2023 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2024 con la maggiorazione dello 0,40%	INPS a mezzo F24 Unica soluzione oppure prima di 5 rate	Agenzia entrate Prov. 28.2.2023 Agenzia entrate Istruzioni Modello Redditi 2024

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Riscatto periodi non coperti da contribuzione: disponibili le istruzioni

L'INPS, con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, ha fornito le istruzioni riferite all'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 per il biennio 2024-2025.

In particolare, il documento di prassi fornisce indicazioni in merito ai seguenti aspetti: soggetti beneficiari; durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l'esercizio della facoltà di riscatto; efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici; determinazione dell'onere di riscatto; presentazione della domanda di riscatto; modalità di versamento dell'onere.

Si ricorda che per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato, che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir. Ai fini del riscatto da parte del datore, rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività.

La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo. Nei casi in cui la domanda sia presentata dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.

Marittimi: bonus adjustment nel calcolo dell'indennità di malattia

L'INPS, con il messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024, fornito chiarimenti in merito all'inclusione della voce retributiva c.d. "bonus adjustment - gross up" nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi.

Innanzitutto, appare opportuno ricordare che la L. di Bilancio 2024 ha modificato le norme che disciplinano l'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e l'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare dei lavoratori marittimi, stabilendo che - per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 - dette indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale

giornaliera (RMGG) del mese precedente a quello in cui si è verificato l'evento morboso. Allo scopo, si vedano anche le istruzioni fornite dall'INPS, con la circolare 55/2024.

Ciò posto, l'Istituto previdenziale, con il messaggio odierno, precisa che la citata voce retributiva c.d. "bonus adjustment - gross up" è una componente a carattere ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, corrisposta su base mensile e non giornaliera.

Si tratta, per vero, di retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all'art. 51, commi 2 e ss., del TUIR, nel quale sono indicati i redditi che non concorrono a costituire reddito da lavoro dipendente, restando, quindi, esclusi dall'imponibile contributivo.

Di conseguenza - prosegue l'INPS -, appare evidente che anche la suddetta voce retributiva "bonus adjustment - gross up" rientri nel computo della RMGG.

Laddove, invece, la pattuizione individuale preveda che la voce retributiva in commento debba essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell'indennità di malattia.

APPROFONDIMENTI

I conguagli da assistenza fiscale 2024

I sostituti d'imposta, senza alcun compenso, sono tenuti ad effettuare i conguagli d'imposta in busta paga o documento equivalente, sulla base dei risultati contabili delle dichiarazioni che pervengono attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Mod. 730-4).

Anche nel caso di assistenza fiscale diretta, il sostituto d'imposta deve attendere che l'Agenzia delle entrate metta a sua disposizione il mod. 730-4 mediante la sede telematica propria o di un intermediario indicata nella comunicazione per la ricezione dei dati relativi al mod. 730-4 o con il quadro CT presente nella certificazione unica (A.E. circ. 4/2018).

Le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale possono essere compiute dal mese di luglio.

Per le operazioni del 2024 si segnalano le seguenti novità:

- Da quest'anno, in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente può chiedere il rimborso diretto dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione, anche in presenza di sostituto d'imposta. Analogamente, può richiedere di provvedere autonomamente al saldo del debito d'imposta.
- Le istruzioni del 730/2024 indicano che in caso di conguaglio a debito il contribuente può scegliere di pagare in un numero di rate compreso tra 2 e 6. Fino allo scorso anno il numero massimo di rate selezionabili era di 5. Rimane fermo che, in base al calendario pubblicato unitamente alle stesse istruzioni del 730/2024, il sostituto d'imposta può trattenere le rate solo fino al mese di novembre 2024.

Il risultato contabile per il conguaglio in busta paga, ovvero l'importo da trattenere o da rimborsare, è costituito da un singolo importo dato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante (e al coniuge dichiarante, nel solo caso di dichiarazione congiunta), scaturite dalla liquidazione della dichiarazione mod. 730.

In particolare:

- l'eventuale ammontare a debito è indicato nell'apposito rigo del modello 730-4, casella "Importo da trattenere";

- l'ammontare del conguaglio a credito è indicato nella casella "Importo da rimborsare".

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a partire dalla prima retribuzione utile e comunque dalla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il già menzionato prospetto di liquidazione. Il primo invio avviene entro il 25 giugno e, pertanto, come anticipato, i primi conguagli vengono normalmente effettuati nel mese di luglio: stipendio di giugno pagato in luglio ovvero stipendio di competenza di luglio.

Le somme a credito

Sono rimborsate entro il limite delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all'IRPEF relative al periodo d'imposta in corso al momento della dichiarazione (art. 36, c. 4, D.lgs. 241/1997; A.E., circ. 31/2014; A.E., circ. 4/2018).

Non si rimborsano e non si trattengono imposte (con riferimento al singolo codice tributo) se di importo non superiore a € 12,00.

Tuttavia, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a € 12,00 se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito IMU e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d'imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l'assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato (A.E., circ. 14/2013).

Le somme a debito

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute, come predetto, sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il già menzionato prospetto. Le stesse sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Le imposte relative alla seconda o unica rata di acconto per l'IRPEF e per la cedolare secca sono trattenute dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre (opera il principio di cassa); in caso di incapienza della retribuzione, la parte residua, maggiorata dagli interessi dello 0,40% mensile, va trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.

In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.

Nel caso in cui al 31 dicembre risultino ancora delle somme da recuperare, il sostituto d'imposta comunicherà all'assistito (entro il già menzionato termine del 31 dicembre), l'ammontare residuo che lo stesso, autonomamente, dovrà versare nel mese di gennaio successivo (con l'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio).

Le somme a credito

Per quanto le somme a credito, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

Nel caso in cui anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Resta fermo che, qualora l'ammontare complessivo del credito da rimborsare non trovi capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto, i rimborsi devono essere effettuati proporzionalmente.

Nel caso in cui al 31 dicembre risultino ancora delle somme da rimborsare, il sostituto d'imposta comunicherà all'assistito l'ammontare residuo che lo stesso, autonomamente, dovrà recuperare facendo valere il credito nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata, se nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

Somme a credito e modifiche alla dichiarazione precompilata

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che

presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Il 730-4 integrativo

Il contribuente che si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può presentare il modello 730 integrativo.

La presentazione non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Se dal 730 integrativo emerge un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve usare il modello Redditi Persone Fisiche e versare quanto dovuto con interessi e sanzione ridotta (ravvedimento operoso).

Se dal 730 integrativo emerge un maggior credito o un minor debito, il sostituto riceverà un 730-4 integrativo che contiene solo i maggiori importi da riconoscere al contribuente rispetto al saldo del modello originario.

Diniego di effettuazione dei conguagli

Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

- non è mai esistito;
- è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730. Tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto

d'imposta al percipiente entro il 16 marzo, si considera il 17 marzo quale data di avvio della presentazione del modello 730.

L'invio di un diniego non può essere annullato né rettificato e pertanto, successivamente all'invio, il sostituto d'imposta non deve effettuare il conguaglio relativamente al mod. 730-4 per cui ha effettuato il diniego.

In caso di invio di un diniego effettuato per errore dal sostituto, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa indicando i dati dello stesso sostituto d'imposta.

Nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, successivamente alla data di avvio della presentazione del modello 730, ma prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltrato al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Le funzionalità che consentono ai sostituti d'imposta l'invio del diniego sono rese disponibili a partire dai primi giorni del mese di luglio fino alla seconda decade di dicembre.

L'Agenzia delle entrate, a partire dalla metà del mese di luglio e successivamente con cadenza settimanale, trasmette al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale i dati dei contribuenti per i quali ha ricevuto il diniego del sostituto d'imposta di effettuare il conguaglio.

Il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale è tenuto a comunicare al contribuente il diniego del sostituto d'imposta.

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

In merito all'assistenza fiscale 2024, se nel mese di giugno elaboriamo retribuzioni che paghiamo sia a giugno che a luglio, l'F24 viene comunque pagato il 16 luglio.

Pertanto, possiamo già inserire nel cedolino di giugno l'assistenza fiscale o dobbiamo aspettare luglio?

E in quale ultimo mese dell'anno dobbiamo terminare l'assistenza fiscale, sempre premesso che c'è chi paga mese su mese e chi il mese dopo?

RISPOSTA

In base ad una interpretazione letterale della norma può essere inserita già in giugno, se le paghe non sono state ancora chiuse al ricevimento dei risultati.

L'ultimo mese su cui effettuare l'assistenza è quello di dicembre (retribuzione di dicembre per chi paga mese su mese o di novembre per le differite).

QUESITO

Negli appalti, citando la conversione in legge D.L. 19/2024, se nell'ambito di un appalto pubblico un appaltatore in ATI (non capofila) svolge attività professionale di rilievo topografico ecc. ed applica C.C.N.L. Studi Professionali.

Essendo attività di natura intellettuale è possibile non applicare il C.C.N.L. di riferimento e non essere tenuti ad effettuare la dichiarazione di equivalenza?

RISPOSTA

L'art. 57 del codice appalti pubblici prevede l'obbligo delle clausole sociali e l'indicazione del contratto collettivo negli affidamenti di appalti salvo che si tratti di prestazione di natura intellettuale.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

